

Guida agli aspetti più rilevanti dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca.

L'accordo è entrato in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021 e sostituisce il precedente (allegato al CCNL 1998-2001 pubblicato in G.U. serie generale n. 109 del 9 giugno 1999).

Preliminarmente si rileva che gli articoli dell'accordo che riguardano direttamente la scuola sono i seguenti: 1, 2, 3, 10 (in particolare il comma 6). L'articolo 2 individua i servizi pubblici essenziali e al comma 2 vengono dettagliate le prestazioni **delle quali è garantita la continuità in caso di sciopero**.

Di seguito si danno indicazioni rispetto alle azioni del DS previste nell'Accordo.

Riferimento	Che fa il DS?
Articolo 3, comma 2	Stipula un protocollo di intesa con la parte sindacale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Accordo (cioè entro l'11 febbraio 2021). Nell'accordo dovrà essere indicato il numero dei lavoratori da inserire nei contingenti di personale docente educativo e ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall'accordo all'articolo 2.
Articolo 3, comma 3	Quindi emana un Regolamento sulla base del protocollo di intesa. Il regolamento deve contenere indicazioni nel rispetto dei criteri previsti dal comma 1.
Articolo 3, comma 4	Invita in forma scritta i lavoratori, in caso di sciopero, a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero , la propria intenzione di aderire o di non aderire o di non avere ancora deciso in merito. L'invito può essere trasmesso anche via e-mail. Il personale può rispondere anche via e-mail.
Articolo 3, comma 5	Predisporre una comunicazione destinata alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, nella quale devono essere contenute tutte le informazioni previste dal comma 5. Di fatto, le informazioni contenute nella lettera a) sono individuabili nella stessa comunicazione di proclamazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1. Le informazioni relative alla rappresentatività a livello nazionale sono desumibili dal sito dell'ARAN e valgono per un triennio. Le percentuali di voto nelle ultime elezioni RSU sono ricavabili dai dati relativi alle elezioni in possesso della scuola e non variano fino alle elezioni successive. Il dato sulle percentuali di adesioni dell'anno precedente con le relative sigle è ricavabile sulla base delle comunicazioni che di volta in volta sono state comunicate al SIDI: una volta predisposto il modello di comunicazione, lo si può replicare per tutte le comunicazioni limitandosi ad aggiornare il dato della percentuale di adesione relativo all'anno in corso. Le informazioni contenute nelle lettere b) e c) sono determinate dal contenuto dell'Intesa e del Regolamento, oltre che dalle comunicazioni dei dipendenti.
Articolo 3, comma 6	Individua i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti necessari ad assicurare i servizi essenziali e ne dà comunicazione ai singoli interessati cinque giorni prima dello sciopero. Rende pubblici i dati dell'adesione allo sciopero. Comunica al MI la chiusura totale o parziale della Istituzione scolastica espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. Comunica al SIDI i dati di adesione.

Articolo 10, comma 6	<p>Controlla i limiti individuali:</p> <ul style="list-style-type: none">• 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'infanzia e primarie;• 60 ore annuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi. <p>Deve comunque essere assicurato nell'anno scolastico 2020/2021 un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (clausola sperimentale che sarà oggetto di verifica da parte di una Commissione mista ARAN, OOSS e MI, ai sensi dell'articolo 12).</p>
-----------------------------	--

Prossimamente l'ANP fornirà ai soci apposita modulistica connessa alla tematica in oggetto.